

**legge provinciale 6 / 99**  
**MODALITA' DI PAGAMENTO FATTURE**  
**In vigore dal 1 gennaio 2008**  
**Settore artigianato**  
**NOVITA'**

Come noto è in vigore dal 1 gennaio 2008 il nuovo regolamento attuativo della legge unica sull'economia (legge provinciale 6 / 99). I criteri prevedono numerose novità che si applicano in parte alle pratiche presentate dal 1 gennaio 2008 e anche a quelle che saranno presentate dal 1 gennaio 2009. In questa sezione vogliamo richiamare attenzione su alcuni aspetti normativi molto importanti.

Una prima precisazione importante concerne le **modalità di pagamento** riconosciute valide e da utilizzare per il pagamento delle **fatture** per investimenti mobiliari (beni mobili), iniziative di rilocalizzazione, impianti e interventi per la promozione di misure di protezione ambientale realizzati non unitamente ad altri investimenti immobiliari.

I passaggi in seguito esaminati non riguardano le spese sostenute o da sostenere tramite locazione finanziaria (leasing).

Si distinguono dunque i seguenti casi (a seconda della procedura utilizzata in sede di richiesta):

**Domande in procedura VALUTATIVA:**

Sono esaminate con procedura valutativa le domande relative a spese da **sostenere** (in futuro) e non anteriormente alla data di presentazione della domanda.

**Le spese inserite nelle domande valutative presentate già dal 1 gennaio 2008 (nel caso di investimenti mobiliari, iniziative di rilocalizzazione, impianti e interventi per la promozione di misure di protezione ambientale realizzati non unitamente ad altri investimenti immobiliari), sono agevolabili soltanto se le fatture saranno pagate solamente tramite bonifico bancario analitico (dal quale cioè risultino gli estremi della fattura/e, il numero e il fornitore). Non sono validi i pagamenti fatti in modo diverso (semplificando a titolo di es. con assegni, ri.ba., pagamenti effettuati in parte o tutto con permuta, IN COMPENSAZIONE o i pagamenti effettuati tramite società finanziarie, o effettuati in contanti).**

**Domande in procedura AUTOMATICA:**

Come noto la procedura automatica si applica soltanto per spese già sostenute alla data della domanda, purché non oltre l'anno solare precedente a quello di presentazione (solo per beni mobili, acquisto immobile valore massimo 150.000 €).

Secondo il regolamento attestano l'effettuazione delle spese la data dei documenti di spesa allegati alla domanda di agevolazione. In ogni caso le fatture a cui si riferiscono le spese documentate devono anche essere state già **interamente pagate**.

**Per le domande automatiche presentate entro il 20 dicembre 2008 si applica una disposizione transitoria. Vale cioè ancora la vecchia regola in cui il pagamento deve essere documentato con consegna -in allegato- solo di documentazione bancaria : come ad es. copia del bonifico, o ri.ba. o copia estratto c/c con annerite le operazioni non pertinenti, oppure contratto di finanziamento – per l'intero valore della fornitura.**

**Si raccomanda di presentare la domanda automatica con congruo anticipo sulla scadenza del 20 dicembre per consentire agli uffici di verificare tutti gli adempimenti.**

Per le domande automatiche presentate dal 1 GENNAIO 2009, saranno agevolabili però soltanto le spese pagate tramite bonifico bancario analitico dal quale risultino gli estremi della fattura (numero fattura/e, fornitore) o del documento di spesa di riferimento.

Per le domande presentate dal 1 GENNAIO 2009 dunque ci sarà l'obbligo di utilizzare solo il BONIFICO BANCARIO ANALITICO e - ATTENZIONE - questo passaggio riguarderà anche le fatture emesse e PAGATE nel 2008 e che saranno inserite nella domanda presentata dal 1 gennaio 2009). L'automatica infatti può recuperare fatture emesse e pagate nell'esercizio solare precedente a quello di presentazione della domanda.

Per le domande presentate dal 1 gennaio 2009 non saranno validi i pagamenti fatti in modo diverso dal bonifico bancario analitico (come a titolo di es. con assegni, ri.ba., pagamenti effettuati in parte o tutto con permuta, IN COMPENSAZIONE o i pagamenti effettuati tramite società finanziarie, o effettuati in contanti).

Si consiglia dunque di utilizzare fin da subito la modalità di pagamento del bonifico bancario analitico onde evitare problemi in fase di applicazione della norma dal 2009.

In presenza di spese emesse e pagate (nel 2007 o 2008) senza bonifico bancario è necessario dunque presentare istanza prima della scadenza del 20 dicembre e con congruo anticipo.

---

Infine le norme stabiliscono che la spesa per **gli autoveicoli (conto proprio) aventi massa massima superiore a 3,5 t, per i mezzi d'opera e per le macchine operatrici** è ammissibile soltanto se detti mezzi sono dotati di sistemi antinfortunistici con allerta per il conducente (a titolo di esempio: rilevatore di ostacoli in fase di manovra di retromarcia, inclinometro).

Per ammettere a contributo detti cespiti dovrà essere chiaramente indicato nel documento fiscale che il bene è dotato di tali sistemi per allerta conducente in presenza di ostacoli (specificando anche in cosa consiste la dotazione).

Se, al contrario sul bene non dovessero essere presenti tali sistemi, dovranno essere montati-installati con successivo intervento e dovrà essere allegata alla domanda apposita fattura (o preventivo a seconda della procedura scelta) relativa all'allestimento antinfortunistico in parola.

E' bene **precisare** che il contenuto del regolamento parla di sistemi che **allertano** e richiamano l'attenzione del conducente in **caso di ostacolo o pericolo** in fase di manovra (come ad es. in retromarcia). Pertanto il normale cicalino acustico che si attiva sempre e comunque innescando la retromarcia, **non corrisponde e non soddisfa** quanto richiesto dal regolamento della legge provinciale 6 / 99, in quanto tale cicalino non allerta il conducente in presenza di ostacoli, ma si attiva comunque e semplicemente al momento dell'innesto della retromarcia.

***Servizio Incentivazione - Cooperativa Artigiana di Garanzia***